



Comune di **Ravenna**



COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PARTITA IVA 00354730392
STAFF DEL SINDACO
SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

Regolamento di Polizia Urbana

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
il 27 ottobre 2020, P.G. 197411
in vigore dal 15 novembre 2020**

COMUNE DI RAVENNA

Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Oggetto e ambito di applicazione.
- Art. 2** Definizioni.
- Art. 3** Mediazione di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete.
- Art. 4** Misure a tutela del decoro urbano.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità

- Art. 5** Sicurezza urbana e pubblica incolumità.
- Art. 6** Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano.
- Art. 7** Incuria, degrado ed occupazione abusiva di immobili.
- Art. 8** Acquisto e consumo di sostanze stupefacenti.
- Art. 9** Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare.
Divieto di esposizione di immagini discriminatorie
- Art. 10** Esalazioni moleste e uso di mezzi recanti molestia.
- Art. 11** Manutenzione e pulizia di edifici, rimozione di accumuli nevosi.
- Art. 12** Oggetti sospesi, liquidi e polveri.

Capo II Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro

- Art. 13** Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.
- Art. 14** Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere.
- Art. 15** Attività proibite e uso del suolo pubblico.
- Art. 16** Esecuzione di giochi in luogo pubblico.
- Art. 17** Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Capo III

Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- Art. 18** Pubblica quiete e tranquillità delle persone.
- Art. 19** Rumori e schiamazzi e prodotti pirotecnici nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini.
- Art. 20** Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori.
- Art. 21** Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili.
- Art. 22** Limitazioni degli orari di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche per gli esercizi pubblici, le attività commerciali ed artigianali.
- Art. 23** Divieto di consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori in alcune zone della città o nel corso di particolari eventi.
- Art. 24** Deroghe.
- Art. 25** Modalità di collaborazione dei gestori degli Esercizi Commerciali, Artigiani e di Servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano.

Capo IV

Disciplina delle professioni e delle attività lavorative

- Art. 26** Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa.
- Art. 27** Negozi per soli adulti.
- Art. 28** Obbligo di vendita delle merci esposte.
- Art. 29** Servizi igienici per il pubblico.
- Art. 30** Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico.
- Art. 31** Aree escluse dall'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante.
- Art. 32** Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

Capo V

Disciplina delle condizioni di sovraffollamento

- Art. 33** Finalità.
- Art. 34** Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
- Art. 35** Occupazione ad uso abitativo di altri locali.

TITOLO III PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI

Art. 36 Accesso ai luoghi e diffida amministrativa.

Art. 37 Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 38 Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione.

Art. 39 Sequestri cautelativi e confisca.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Abrogazioni.

Art. 41 Entrata in vigore.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento è uno strumento di promozione della Sicurezza Urbana, quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Le azioni di cui al presente regolamento, al fine di favorire il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, si integrano ad interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione dei fenomeni antisociali e di inciviltà, alla cui attuazione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione, la Provincia e il Comune, nel rispetto delle competenze e delle funzioni loro attribuite. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dal comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e per promuovere, tutelare ed educare alla legalità, esso detta norme - autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali - in materia di:
 - a. sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b. convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro;
 - c. pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d. disciplina delle professioni e delle attività lavorative.
3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale, costituito dall'insieme delle località del forese, dei lidi e della città.

Art. 2 Definizioni.

1. Quando nel presente testo ricorre il termine "*regolamento*", senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il "*Regolamento di Polizia Urbana*" del Comune di Ravenna.
2. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del presente regolamento:

- a. per *“polizia amministrativa locale”* si intende l'insieme delle misure – per riaffermare il principio del dovere alla pari dell'esercizio dei propri diritti – dirette ad evitare danni o pregiudizi, che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose, nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi, o messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
- b. per *“incolumità pubblica”* si intende l'integrità fisica della popolazione e per *“sicurezza urbana”*, il bene pubblico:
- da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani (del forese, dei lidi e della città), la convivenza civile e la coesione sociale (ai sensi del Decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008 e successive modificazioni);
 - che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile (ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni);
- c. per *“convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro”*, si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- d. per *“pubblica quiete e tranquillità delle persone”*, si intende la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;

- e. per “*professioni ed attività lavorative*”, si intendono le attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

Art. 3 Mediazione di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete.

1. Il Sindaco, a mezzo di suoi funzionari, può convocare chi compie atti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete, salvo che tali atti non costituiscano reato, e renderlo edotto delle turbative generate, invitandolo a modificare la sua condotta ed a conformarsi alle norme del presente regolamento.
2. Dell’invito viene redatto sommario processo verbale utilizzabile per gli accertamenti conseguenti nonché la contestazione di eventuali violazioni.

Art. 4 Misure a tutela del decoro urbano.

1. Ai fini dell’applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e dell’accessibilità e fruizione delle persone, considerate, sia, la specificità della città di Ravenna, connotata dalla presenza di otto siti di arte paleocristiana, tutelati dall’UNESCO quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sia, la presenza sul territorio cittadino di numerose aree adibite a verde pubblico, aree scolastiche ed universitarie, ovvero, occupate da ospedali ed istituti di cura, per le quali è opportuno incrementare le misure a tutela del decoro in relazione all’intensa frequentazione delle stesse, sono specificamente individuati dall’Amministrazione Comunale, secondo le planimetrie di cui all’**allegato 1** al regolamento, i seguenti ulteriori luoghi, cui sono estese le sanzioni e i provvedimenti previsti dell’art. 9 comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48:
 - a. lo spazio interno del centro abitato cittadino, delimitato dai cartelli di località “RAVENNA” (**allegato 1 annesso 1**);

- b. l'area compresa entro 400 metri dall'ingresso della Basilica di Sant'Apollinare in Classe (**allegato 1 annesso 2**);
- c. le frazioni delle località balneari delimitate dai cartelli di località (**allegato 1 annesso 3**).

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 5 Sicurezza urbana e pubblica incolumità.

1. Il presente regolamento interviene per prevenire e contrastare:
 - a. le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - b. le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - c. l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a. e b. che precedono;
 - d. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e. i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
2. Il regolamento persegue, inoltre, il conseguimento di misure volte ad ottenere il divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura cir-

colazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti. A tal fine, gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto dei predetti scopi.

Art. 6 Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano.

1. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico è vietato:
 - a. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui, soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi preposti;
 - b. compiere atti di pulizia personale esponendo parti intime del corpo;
 - c. passeggiare o intrattenersi, a torso nudo o in costume da bagno, nelle vie o nelle aree pubbliche ad eccezione delle immediate pertinenze degli stabilimenti balneari e dei parchi acquatici;
 - d. avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci od offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causare molestie alle persone mediante richieste di danaro od offerte di oggetti effettuate in modo insistente;
 - e. utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio;
 - f. creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce. È altresì vietato ogni com-

portamento finalizzato all'esercizio della prostituzione su strada che limiti la libera e sicura fruizione delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione della presente lettera, l'accertata situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di chi esercita l'attività di meretricio per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di persone dedite al lenocinio.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere *a.*, *b.*, *c.*, *d.* ed *e.* del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 e gli oggetti o gli animali utilizzati vengono sequestrati ai fini di confisca.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui alla lettera *f.* del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 500,00 il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in Euro 400,00 dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo è assoggettato, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 7 Incuria, degrado ed occupazione abusiva di immobili e terreni.

1. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, i proprietari, ovvero i detentori a qualsiasi titolo con doveri di custodia, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose gli edifici, i fabbricati, come pure terreni, parchi e giardini privati. Per i fabbricati in disuso si debbono adottare accorgimenti idonei, quali recinzioni o chiusura di varchi tramite muratura ed altri artifici, atti ad impedire o rendere, quantomeno, difficoltosa, ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi previo pratica all'ufficio edilizio del Comune nel caso in cui le opere siano soggette a comunicazione e/o permesso.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00.
3. Il Sindaco ha facoltà di provvedere a far eseguire direttamente le opere necessarie quando l'ordinanza con cui dispone gli interventi del caso non sia stata ottemperata.

Art. 8 Acquisto e consumo di sostanze stupefacenti.

1. Fatte salve le norme previste dalle leggi speciali in materia, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietato l'acquisto ovvero il consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III e IV previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e sue successive modificazioni ed integrazione.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto, oltre che alle sanzioni previste dalle leggi speciali in materia, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00.

Art. 9 Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare. Divieto di esposizione di immagini discriminatorie

1. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato insudiciare edifici pubblici o privati nonché parti o pertinenze degli stessi, ovvero strade, marciapiedi e piazzali, come pure elementi di arredo urbano quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, panchine, raccoglitori di rifiuti, portabiciclette, pensiline di attesa per gli autobus, totem orari autobus, segnaletiche stradali e simili; in particolare, è vietato disegnare, apporre scritte o simboli con pennarelli, vernici o altri materiali in grado di fissarsi, anche se non permanentemente.
2. Al fine di prevenire il danneggiamento e/o il deterioramento è vietato sedersi o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, inferriate ed altri beni pubblici, o anche privati, posti con libero accesso dal suolo pubblico.

3. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato esporre immagini, simboli e rappresentazioni che per i contenuti sono volte a sostenere le discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere ed ogni forma di discriminazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 oltre al costo sostenuto per il ripristino e gli oggetti utilizzati vengono sequestrati ai fini di confisca.

Art. 10 Esalazioni moleste e uso di mezzi recanti molestia.

1. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato, nell'esercizio di qualsiasi attività, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
2. La cottura di alimenti all'aperto deve avvenire adottando le necessarie cautele affinché fumi od esalazioni non si propaghino in maniera incontrollata verso luoghi pubblici o privati mentre le accensioni di stoppie, foglie e sterpi sono consentite solo ed esclusivamente nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni vigenti in materia.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

Art. 11 Manutenzione e pulizia di immobili e terreni, rimozione di accumuli nevosi.

1. Fatte salve le norme speciali in materia, i proprietari ovvero i detentori a qualsiasi titolo con doveri di custodia di edifici e fabbricati, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione in condizioni decorose delle facciate degli stabili nonché di infissi, finestre, porte, balconi, saracinesche, tende ed altre parti accessorie visibili dall'esterno; allo stesso modo debbono provvedere alla decorosa manutenzione di recinti, inferriate e cancelli.

2. Debbono, inoltre, curare la pulizia di terreni, cortili, giardini privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e potatura delle piante nonché, in caso di accumuli nevosi, assicurarne la rimozione da tetti, cornicioni ed altre parti pendenti e spalarla da marciapiedi e passaggi prospicienti le loro proprietà.
3. I proprietari ovvero i detentori a qualsiasi titolo con doveri di custodia di immobili uso commerciale temporaneamente non locati devono provvedere a rendere decorosamente coperte le vetrine, tenuto conto del contesto urbano di ubicazione dell'immobile.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00.

Art. 12 Oggetti sospesi, liquidi e polveri.

1. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato collocare oggetti sospesi quali vasi, fioriere e simili, privi di adeguati fissaggi atti ad evitare la caduta accidentale e garantire la sicurezza delle persone.
2. È vietato produrre lo stillicidio o sversamento di acqua o altri liquidi ovvero provocare l'emissione di polveri o di altro materiale, anche scuotendo tappeti, tovaglie e simili, in modo tale da arrecare molestia ad altri oppure da insudiciare la pubblica via o le aree di uso pubblico.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00.

Capo II Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro

Art. 13 Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

1. Il presente regolamento garantisce la civile convivenza salvaguardando le condizioni di ordinata vivibilità e tutelando la pulizia ed il decoro delle aree pubbliche

o di uso pubblico e, più in generale, dell'intero territorio comunale, assicurando a tutti l'ottimale ed ordinata fruizione degli spazi pubblici.

Art. 14 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere.

1. Fatte salve le norme speciali in materia, è vietato compromettere in qualsiasi modo la pulizia od il decoro di edifici ed abitazioni, anche se di proprietà, ovvero di qualsiasi area o spazio, siano essi pubblici o privati; in particolare, è vietato abbandonare oggetti sul suolo pubblico o nelle altrui proprietà, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altra cosa seppure di piccolo volume.
2. Nelle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani, considerati di interesse artistico o storico ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", è vietato l'utilizzo delle superfici private tale da esporre alla pubblica vista alterazioni dello speciale decoro dell'area, con comportamenti quali destinare spazi visibili all'aperto ad autorimessa per veicoli, rimessaggio, lavanderia, deposito merci od arredi casalinghi, legnaie ed altre funzioni prettamente tipiche di locali chiusi quali garage e cantine.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

Art. 15 Attività proibite e uso del suolo pubblico.

1. Fatte salve le norme del codice della strada ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, ogni occupazione del suolo od area pubblica o di pubblico uso deve essere autorizzata dall'ente proprietario, anche se effettuata, purché in ambito commerciale o imprenditoriale, con oggetti di contenute dimensioni quali cavalletti, bacheche e simili.
2. Su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso sono vietate attività di pulizia, manutenzione o riparazione di veicoli, utensili, attrezzi od altri oggetti salvo per i casi di manifesta emergenza.

3. Al di fuori degli spazi appositamente individuati e loro riservati, sono vietate le occupazioni permanenti di strade od aree pubbliche o di uso pubblico provocate dal rimessaggio, ovvero dal deposito nel periodo in cui non vengono utilizzati, di camper, roulotte, barche e carrelli nautici, o altri veicoli.
4. Al di fuori degli spazi appositamente individuati, è inoltre vietata qualsiasi attività assimilabile a campeggio, vale a dire occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottrazione, pertanto, del libero uso alla comunità, effettuata tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00 e gli oggetti utilizzati possono essere rimossi a spese dei contravventori.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo è assoggettato, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 16 Esecuzione di giochi in luogo pubblico.

1. Fatte salve le norme del codice della strada e del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, e il diritto di gioco sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività che possono arrecare intralcio o disturbo alla collettività, come pure quelli che possano costituire fonte di rischio e pericolo per gli altri o per gli stessi partecipanti.
2. Sono, inoltre, vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo come pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o negli esecutori ed offrono in posta o scommessa denaro od altra utilità.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00 e gli

oggetti utilizzati, possono essere sequestrati ai fini di confisca. Gli oggetti o le somme di denaro, costituenti premio o posta di giochi e scommesse di cui al comma 2 del presente articolo, vengono comunque sequestrati ai fini di confisca, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo è assoggettato, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 17 Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio.

1. Fatte salve le norme speciali e di Regolamento comunale vigenti in materia e relative prescrizioni, nonché quanto previsto dal codice penale e dal codice della strada, la conduzione o l'accompagnamento di qualsiasi specie di animale in area pubblica o di pubblico uso, deve avvenire utilizzando idonei strumenti tali da garantirne il controllo diretto da parte del proprietario, o del detentore a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, quali guinzagli, briglie e simili e, in caso di necessità, anche di ulteriori dispositivi, quali museruole ed assimilabili, atti ad assicurare, in modo certo, l'inoffensività altrui dell'animale.
2. In particolare il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
4. Fatte salve le norme speciali e di regolamento comunale vigenti in materia e relative prescrizioni, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a. utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

- b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane nei luoghi di presenza di una moltitudine di persone quali le aree di mercato, sagre e fiere così come in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti o degli organi di vigilanza ecc.;
 - c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
5. Deve essere inoltre garantita la nettezza degli spazi percorsi – ivi compresi i beni di proprietà di terzi quali, i muri di affaccio degli stabili, dei negozi, portoni, ingressi, portici, colonnati, o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via – intervenendo, nel pieno rispetto del benessere animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero, provvedendo alla raccolta e al relativo conforme smaltimento, delle deiezioni od altre evacuazioni prodotte dall'animale, nonché curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali, muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00.

Capo III

Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 18 Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

1. Il presente regolamento tutela la pubblica quiete e la tranquillità delle persone per consentire a chiunque, in luogo pubblico o privato, di attendere alle ordinarie occupazioni o riposare, ed in generale, di dedicarsi ai propri interessi e necessità serenamente senza essere molestato dagli eccessi del comportamento altrui.

Art. 19 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini.

1. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, in area pubblica o di pubblico uso, in particolare nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini, salvo occasioni particolari dovute a festività ed eventi di rilevanza pubblica, è vietato emettere grida, schiamazzi od altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia.
2. L'utilizzo di prodotti pirotecnici è vietato nelle aree sensibili quali quelle immediatamente adiacenti a luoghi di cura, luoghi di culto, luoghi destinati alla cura o al ricovero degli animali.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 500,00 il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in Euro 250,00 dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00.
5. Qualora le emissioni sonore siano prodotte da strumenti, dispositivi acustici o congegni di qualsiasi altra specie comunque denominati, questi possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 20 Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori.

1. È vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di *juke-box* ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 00,00 alle ore 07,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 00,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 21 Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili.

1. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, e ferma restando l'applicazione dell'art. 20 del presente regolamento nei confronti dei privati responsabili di turbative alla pubblica quiete e la tranquillità delle persone, i titolari o gestori di attività aperte al pubblico quali esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili o comunque in grado di attrarre un numero consistente di persone anche se organizzate quali circoli ed associazioni, debbono adottare nell'esercizio della loro attività tutti gli accorgimenti utili atti ad evitare rumori e schiamazzi da parte della loro clientela così come insudiciamenti delle aree pubbliche dovuti all'abbandono di bicchieri, contenitori e simili.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 ad Euro 500,00 il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in Euro 400,00 dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008.
3. Della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Art. 22 Limitazioni degli orari di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche per gli esercizi pubblici, le attività commerciali ed artigianali.

1. Ai sensi dell'articolo 50 comma 7^{ter} del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è vietata, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la vendita, anche per asporto, e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al di fuori delle aree appositamente attrezzate dei pubblici esercizi:

- nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed ai giardini Speyer, circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini (**allegato 2 annesso 1**);
 - nell'area ricompresa all'interno di via Tommaso Gulli, largo Zamenhof, via Eraclea, Via Nicolodi, via Lissa e via Aquileia (**allegato 2 annesso 2**).
2. Nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed ai giardini Speyer, circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini (**allegato 2 annesso 1**), e nell'area ricompresa all'interno di via Tommaso Gulli, largo Zamenhof, via Eraclea, Via Nicolodi, via Lissa e via Aquileia (**allegato 2 annesso 2**) sono, inoltre, vietate le attività di erogazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate meramente attraverso distributori automatici, senza la stabile presenza di operatori o responsabili nei locali in cui sono collocati i distributori, tali da non consentire alcun controllo sul comportamento della relativa clientela ed utenza.
 3. Gli esercizi e le attività soggette a limitazione sono tenute ad informarne la clientela mediante l'esposizione, all'ingresso, di un'apposita cartellonistica.
 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 ad Euro 500,00 il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in Euro 400,00 dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008.
 5. Della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Art. 23 Divieto di consumo di bevande alcoliche contenute in qualsiasi contenitore e di alimenti e bevande forniti in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari atti ad offendere in alcune zone della città o nel corso di particolari eventi.

1. Ai sensi dell'articolo 50 comma 7^{ter} del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatte salve le aree appositamente attrezzate degli esercizi, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi contenitore, negli spazi pubblici od aperti al pubblico passaggio della zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed ai

giardini Speyer, circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini (**allegato 2 annesso 1**).

2. Chiunque viola le disposizioni le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00 il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in Euro 200,00 dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008.

Art. 24 Deroghe

1. Ai divieti di cui agli articoli 23 e 24, sono ammesse deroghe:
 - temporanee, da adottarsi con motivato provvedimento dirigenziale;
 - permanenti, subordinate alla sottoscrizione di accordi con l'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'accordo stesso, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 a Euro 500,00.

Art. 25 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione od associazioni hanno l'obbligo di:

- sensibilizzare gli avventori ed esporre idonea cartellonistica predisposta dall'amministrazione comunale per informare gli avventori sui comportamenti da tenere all'interno ed all'esterno del locale e delle relative sanzioni in cui incorreranno nel caso di inosservanza di tali norme.
 - mantenere liberi gli spazi, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento;
 - predisporre, in concomitanza ad intrattenimenti musicali od altre manifestazioni rilevanti, un adeguato servizio di osservazione e vigilanza all'esterno dei locali con il compito di monitorare l'ambiente e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in situazioni critiche (*Referenti per la sicurezza - street tutor*).
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 450,00.
 4. Della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Capo IV

Disciplina delle professioni e delle attività lavorative

Art. 26 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa. Divieto di asporto e di utilizzo di carrelli della spesa al di fuori delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali.

1. Fatte salve le norme del codice penale, sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, ogni locale utilizzato per l'esercizio di attività professionale e lavorativa aperto al pubblico o visibile al pubblico ed alla pubblica via deve garantire idonee condizioni di pulizia nonché essere mantenuto e tinteggiato in modo tale da non arrecare pregiudizio al decoro cittadino ed all'abitato circostante.

2. Fatte salve le norme del codice penale o della strada, è vietato l'utilizzo di carrelli per la spesa degli esercizi commerciali al di fuori delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di adottare idonee misure atte ad evitare l'asporto dei carrelli di loro proprietà al di fuori delle aree di pertinenza del proprio esercizio, così come debbono provvedere al loro recupero qualora vengano rinvenuti al di fuori delle stesse.
4. Gli esercenti che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

Art. 27 Negozi per soli adulti.

1. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, la vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente con modalità che consentano la necessaria riservatezza, avendo cura, in particolare, che dalle vetrine, ingressi od espositori ovunque collocati, non sia possibile scorgere all'esterno dei locali dell'esercizio o negozio, i prodotti messi in vendita.
2. Qualora la commercializzazione di tali prodotti avvenga in esercizi presso cui si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
3. È vietata la pubblicità dell'esercizio commerciale o locale di vendita in prossimità di scuole, asili, luoghi di culto così come la stessa non può contenere immagini esplicite dei prodotti trattati.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00 e della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Art. 28 Obbligo di vendita delle merci esposte.

1. Fatte salve le norme speciali in materia e relative prescrizioni e al di fuori della ipotesi di cui al seguente comma, non può essere rifiutata la vendita delle merci esposte, che deve avvenire al prezzo indicato; qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti a scopo decorativo o complementare, è obbligatorio segnalare che detti articoli non sono in vendita.
2. È vietata la vendita delle bevande alcoliche alle persone in stato di manifesta ubriachezza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

Art. 29 Servizi igienici per il pubblico.

1. Fatte salve le norme sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, gli esercenti i pubblici esercizi e, in generale, le attività per le quali è obbligatoria la predisposizione di servizi igienici destinati alla clientela, hanno l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione ed in decorose condizioni di pulizia; i medesimi esercenti debbono, inoltre, consentirne l'utilizzo a chi ne faccia richiesta, senza subordinare la fruizione all'acquisto di beni o servizi, fatte salve le ipotesi in cui tale obbligo, per motivata valutazione del titolare dell'esercizio o attività, comporti un fondato pericolo per il decoro dell'attività, oppure, quando tale utilizzo interferisca o crei nocimento allo svolgimento dell'attività di impresa.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

Art. 30 Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico.

1. Fatte salve le norme del codice della strada e sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente insudiciare il suolo pubblico od i passanti ovvero emanare odori fastidiosi o molesti.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 e della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Art. 31 Aree escluse dall'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante.

1. Fatte salve le norme del codice della strada e sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il patrimonio storico, archeologico ed ambientale, è vietato agli operatori commerciali ed ai produttori agricoli l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante nelle seguenti zone (**allegato 3**):
 - a. arenile demaniale del territorio comunale (**allegato 3 annesso 1**);
 - b. lungo le strade provinciali e statali (**allegato 3 annesso 2**);
 - c. all'interno dei cartelli di località di "RAVENNA" e di "CLASSE" (**allegato 3 annesso 3**);
 - d. dal 1° maggio al 30 settembre, nelle frazioni balneari delimitate dai relativi cartelli di località e lungo le seguenti strade ed aree adiacenti (**allegato 3 annesso 4**):
 - via Spallazzi, nel tratto ricompreso tra Casalboretto e Marina Romea;
 - viale Italia e via Baiona, nel tratto ricompreso tra Porto Corsini e Marina Romea;

- viale della Pace e viale Cristofono Colombo, nel tratto ricompreso tra Punta Marina e Marina di Ravenna;
 - viale Manzoni, a Lido Adriano;
 - viale Vespucci e via Bagnacavallo, nel tratto ricompreso tra Lido di Classe e Lido di Savio;
- e. nelle frazioni di Castiglione, San Pietro in Vincoli, Piangipane, Mezzano e Sant'Alberto, delimitate dai rispettivi cartelli di località, durante le giornate di svolgimento del mercato settimanale (**allegato 3 annesso 5**);
- f. nelle frazioni di Casalborgorsetti, Marina di Ravenna e Punta Marina, delimitate dai rispettivi cartelli di località, nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, durante le giornate di svolgimento del mercato settimanale (**allegato 3 annesso 6**).
2. È inoltre vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante in aree:
- a. prive di pavimentazione od asfaltatura o comunque polverose;
 - b. adiacenti ad attività od insediamenti produttivi, con esalazioni di gas e fumi;
 - c. adiacenti ai cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - d. adiacenti a cantieri edili in attività;
 - e. limitrofe ad allevamenti zootecnici, voliere per uccelli, letamai ovvero caratterizzate da alta concentrazione di animali domestici.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo è assoggettato alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 32 Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

1. Fatte salve le norme del codice della strada ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, l'attività di volantinaggio o distribuzione di oggetti può avvenire solo nei confronti di persone fisiche, non impegnate nella conduzione di veicoli; è vietata l'apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie su veicoli in sosta, così come il lancio o l'abbandono su aree pubbliche, arredi urbani ed in generale

quando il lancio o l'abbandono sono eseguiti con modalità che possono arrecare pregiudizio alla pulizia del suolo o turbative alla circolazione.

2. È sempre vietata l'apposizione di adesivi su elementi di arredo urbano o sulla segnaletica ed è vietato incollare, o comunque fissare, manifesti e volantini al di fuori degli spazi appositamente autorizzati.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00. e Gli oggetti utilizzati per commettere la violazione possono essere sequestrati ai fini di confisca e vengono comunque rimossi a spese dei contravventori.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo è assoggettato, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Capo V

Disciplina delle condizioni di sovraffollamento

Art. 33 Finalità.

1. Le presenti norme si prefiggono il precipuo fine di contrastare il sovraffollamento ad uso abitativo dei locali destinati ad abitazione nonché quello dell'occupazione di altri locali con destinazione d'uso diversa da quella abitativa.

Art. 34 Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Ferma restando l'applicazione delle norme di legge in materia di ricongiungimento familiare ed idoneità igienico sanitarie dei locali destinati ad abitazione, ai fini del presente articolo si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale (Ministro della sanità) del 5 luglio 1975.

3. La presenza di minori di anni 14 appartenenti allo stesso nucleo familiare, fino ad un massimo di due, compresi quelli in affido, non è considerata ai fini del presente regolamento.
4. Qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto ad abitare nell'alloggio e le peculiarità degli immobili medesimi non consentano una valida soluzione del problema abitativo, sarà valutata la deroga agli standard abitativi di cui al presente articolo.
5. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida, per iscritto, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti nel termine di tre giorni. La diffida viene inviata anche al proprietario dell'immobile.
6. In caso di inottemperanza alla diffida, l'organo di Polizia trasmetterà immediatamente al Dirigente competente gli esiti del sopralluogo per l'emissione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile dalle persone in eccedenza che vi alloggiavano.
7. Della violazione rispondono, in concorso, chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sul medesimo, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 5, non si sia attivato per l'effettivo rispetto dei parametri indicati nel comma 2, per quanto di sua possibilità.
8. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00, per ogni persona in eccedenza rispetto ai parametri indicati nel decreto ministeriale 5 luglio 1975.

Art. 35 Occupazione ad uso abitativo di altri locali.

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali previste dalle leggi speciali in materia e dal regolamento edilizio del Comune, è vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi o alloggiarvi anche temporaneamente, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, garage ecc.) e dei locali aventi una destina-

zione d'uso diversa da quella abitativa (magazzini, depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.).

2. L'organo di Polizia che ha proceduto all'accertamento dei locali di cui al punto precedente, procederà secondo quanto prescritto dall'articolo 34, commi 5, 6 e 7.
3. Gli esiti dei sopralluoghi ed i relativi accertamenti vengono trasmessi anche al Settore Urbanistica - Edilizia per i provvedimenti di propria competenza.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00, per ogni persona trovata ad alloggiare nei locali di cui al comma 1.

TITOLO III PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI

Art. 36 Accesso ai luoghi e diffida amministrativa.

1. Ai sensi dell'art. 7bis della legge regionale n. 21 del 28 aprile 1984 della Regione Emilia Romagna e successive modificazioni, gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.
2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Per i comportamenti disciplinati dal presente regolamento, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile, è introdotto l'istituto della diffida amministrativa. La diffida amministrativa consiste in un invito, rivolto dall'accertatore al trasgressore prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato all'interessato e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.
4. Qualora il soggetto diffidato non provveda entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di contestazione ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 28 aprile 1984 della Regione Emilia Romagna e successive modificazioni.
5. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

Art. 37 Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Ai sensi degli art. 7 e *7bis* del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.
2. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenendo conto della gravità della violazione, ed è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto (articolo 16 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689).
3. La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689).
4. In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione, ridetermina la sanzione in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

Art. 38 Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione.

1. Qualora la violazione sia connessa con l'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione od atto equipollente, trovano applicazione gli articoli 17, *17bis*, *17ter*, *17quater*, *17quinquies* e *17sexies* del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 39 Sequestri cautelativi e confisca.

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come

è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione.

2. Le cose passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro secondo la procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al vigente Codice Civile, con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana cessano di avere efficacia le norme sancite da regolamenti od ordinanze che hanno per oggetto le medesime fattispecie disciplinate dal presente testo normativo e tutte quelle con questo incompatibili.


Art. 41 Entrata in vigore.

1. Ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il presente Regolamento, con la relativa deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ravenna per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi i termini di cui al successivo articolo 134.

CARTOGRAFIA

ALLEGATO	ANNESSO	ARTICOLO	CONTENUTO	
1	1	4	lo spazio interno del centro abitato cittadino, delimitato dai cartelli di località "RAVENNA" (allegato 1 annesso 1)	
1	2	4	l'area compresa entro 400 metri dall'ingresso della Basilica di Sant'Apollinare in Classe (allegato 1 annesso 2)	
1	3	4	le frazioni delle località balneari delimitate dai cartelli di località (allegato 1 annesso 3)	Casalborsetti Marina Romea Porto Corsini Marina di Ravenna Punta Marina Terme Lido Adriano Lido di Dante Lido di Classe Lido di Savio
2	1	22 - 23	Nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed ai giardini Speyer, circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini (allegato 2 annesso 1)	
2	2	22	nell'area ricompresa all'interno di via Tommaso Gulli, largo Zamenhof, via Eraclea, Via Nicolodi, via Lissa e via Aquileia (allegato 2 annesso 2)	
3	1	31	arenile demaniale del territorio comunale (allegato 3 annesso 1);	
3	2	31	lungo le strade provinciali e statali (allegato 3 annesso 2)	
3	3	31	all'interno dei cartelli di località di "RAVENNA" e di "CLASSE" (allegato 3 annesso 3)	Ravenna Classe
		31	nelle frazioni balneari delimitate dai relativi cartelli di località e lungo le seguenti strade ed aree adiacenti (allegato 3 annesso 4):	
3	4	31	via Spallazzi, nel tratto ricompreso tra Casalborsetti e Marina Romea	
3	4	31	viale Italia e via Baiona, nel tratto ricompreso tra Porto Corsini e Marina Romea	
3	4	31	viale della Pace e viale Cristofono Colombo, nel tratto ricompreso tra Punta Marina e Marina di Ravenna	
3	4	31	viale Manzoni, a Lido Adriano	
3	4	31	viale Vespucci e via Bagnacavallo, nel tratto ricompreso tra Lido di Classe e Lido di Savio	
3	5	31	nelle frazioni di Castiglione, San Pietro in Vincoli, Piangipane, Mezzano e Sant'Alberto, delimitate dai rispettivi cartelli di località, durante le giornate di svolgimento del mercato settimanale (allegato 3 annesso 5)	Castiglione San Pietro in Vincoli Piangipane Mezzano Sant'Alberto
3	6	31	nelle frazioni di Casalborsetti, Marina di Ravenna e Punta Marina, delimitate dai rispettivi cartelli di località, nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, durante le giornate di svolgimento del mercato settimanale (allegato 3 annesso 6)	Casalborsetti Marina di Ravenna Punta Marina

Allegato 1





CASALBORSETTI








VIALE MANZONI ALESSANDRO



VIALE CATONE







MARINA DI RAVENNA



VIA DELLE VALLI

VIALE DEGLI OLEANDRI

VIALE ITALIA

VIALE DEI GINEPRI

VIALE DEI LARICI

VIALE DELLE ALTEE

VIALE DEI LIGUSTRI

VIALE IPOCASTANI

VIALE DEI PINI

VIALE DEGLI OLMI

VIALE DELLE ACACIE

VIALE DEGLI ACERI

VIALE FERRARA

MARINA ROMEA

VIALE DEGLI AIRONI

VIALE DELLE PALME

VIALE DEI PLATANI

VIALE DEI TIGLI

PARCO DEGLI ALBERI FATATI

VIALE DEI LECCI

PIAZZA ITALIA

VIALE DEI PIOPPI

VIALE FORLI'

PARCO DEI ROMEI

VIALE DEGLI AGRIFOGLI

VIALE DELLE ROVERI

VIALE DEI SALICI

VIALE DEI GELSI

VIA BALONA







PUNTA MARINA TERME



Allegato 2



Allegato 3





- Strada Statale
- Strada Provinciale



Arenile demaniale del territorio comunale








RAVENNA


BORGO
MONTONE

MADONNA
DELL' ALBERO



Viale Spallazzi _ tra Casalborsetti e Marina Romea






MARINA ROMEA

PORTO CORSINI



PUNTA MARINA TERME

LIDO ADRIANO





MARINA DI RAVENNA

PUNTA MARINA TERME




Viale Vespucci e Via Bagnacavallo - tra Lido di Classe e Lido di Savio







Comune di Bagnacavallo









MARINA DI RAVENNA



